



[www.sovritalia.com](http://www.sovritalia.com)

21.01.2014

**OGGETTO: CONCORSO PER 1400 POSTI DA VICE ISPETTORE**

## **LE MOTIVAZIONI DEL RICORSO AL T.A.R. LAZIO**

**Affinché tutti possano avere cognizione di causa ed opportuna conoscenza si rendono pubbliche le motivazioni con cui sono stati eccepiti vizi di legittimità relativi al bando di concorso per 1.400 posti da Vice Ispettore.**

**Il concorso è stato impugnato da alcuni soci di Sovritalia mediante ricorso depositato presso il T.A.R. Lazio.**

**Sovritalia, condividendo i motivi di doglianza evidenziati nel ricorso, ne ha sostenendo l'azione giudiziaria.**

**L'art. 27 Dlgs. n. 197/1995** ha disposto che *“la nomina alla qualifica di vice ispettore (della Polizia di Stato) si consegue:*

*a) nel limite del 50 % dei posti disponibili, mediante pubblico concorso;*

*b) nel limite del 50 % dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame.”*

**Con D.M. 23 novembre 1999, pubblicato in Gazz. Uff. 11.01.2000**, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza bandiva un concorso per la copertura per concorso pubblico di n. 640 posti da Vice Ispettore.

Tali posti, messi a concorso tutti dall'esterno, rappresentavano evidentemente il 50% dei posti da coprire mediante concorso pubblico: non sono tuttavia poi mai stati messi a concorso gli ulteriori 640 posti che, in ragione del citato D.lgs. n. 197/1995, art. 27, dovevano essere ricoperti mediante concorso interno.

Il concorso pubblicato il 24 settembre 2013, essendo il primo concorso interno, avrebbe dovuto mettere a concorso interno in primis i 640 posti non resi disponibili col concorso del 1999 – come invece era obbligatorio ex art. 27 Dlgs n. 197/95.

La specifica disposizione di legge, non è stata abrogata da alcuna disposizione successiva e deve pertanto intendersi pienamente vigente, soprattutto in riferimento a quelle posizioni soggettive degli aspiranti ai 640 posti da ricoprire mediante concorso interno.

La normativa imponeva all'amministrazione di riservare il 50% dei posti messi a concorsi alla copertura dall'interno, e che 640 posti sono stati messi a copertura mediante concorso pubblico.

L'Amministrazione dell'interno viene chiamata, per tramite del TAR, ad indicare con precisione se il bando impugnato comprenda o meno l'aliquota del 50% dei posti che a mente dell'art. 27 Dlgs n. 197/95, dovevano essere riservati alla copertura dall'interno già nel bando del 1999.

Il **Dlgs 28 febbraio 2001 n. 53**, a modifica ed integrazione dell'art. 13 del citato D.lgs. n. 197/95 **art. 13.**

**Dispone:**

“Per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e alla riserva del sesto dei posti ivi indicata, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto, come segue:

*a) nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili mediante pubblico concorso;*

*b) nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al:*

*1) trentacinque per cento riservato al personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;*

*2) quindici per cento riservato agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio;*

*3) quindici per cento riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto.*

I posti oggi messi a concorso, riportano effettivamente le aliquote di accesso al ruolo degli Ispettori, modificate.

Pertanto i 1.400 posti, dovrebbero essere quelli relativi ai posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004.

Nel bando non viene fornita alcuna indicazione alle vacanze d'organico che intende ricoprire: rendendo non verificabile il rispetto della disposizione di cui all'art. 13 Dlgs. n. 53/2001 cui dichiara di dare attuazione ex art. 13 Dlgs. N. 53/2001.

Non solo: **i posti messi a concorso sono 1400 mentre, al 01.09.2013, i posti vacanti nel ruolo degli ispettori ammontano a ben 10.654.**

Con le aliquote di riserva indicate dal bando di concorso, **si doveva dare copertura ai posti resisi vacanti dal 31.12.2001 al 31.12.2004:** è pertanto necessario verificare il rispetto di tale dettato normativo.

Il numero dei posti messi a concorso (1400) appare incongruo rispetto alla vacanza complessiva nota (10.654 unità).

Il numero di 1.400 posti si ritiene dipenda unicamente dal limite di capienza delle scuole di formazione che gli idonei dovrebbero frequentare dopo il superamento delle prove concorsuali.

Se tale circostanza fosse confermata, cioè che l'Amministrazione dell'Interno avesse limitato il numero dei posti a concorso solo in funzione della capienza degli Istituti di Istruzione, si determinerebbe l'ennesimo vizio.

Infatti, in passato, il problema della capienza delle scuole ed istituti di formazione è stato bypassato semplicemente formando gli allievi a scaglioni, in periodi diversi, così da garantire i corsi di istruzione ad un numero di idonei di gran lunga superiore alla capienza degli Istituti di istruzione (vedasi D.M. del 30 gennaio 2003 con cui veniva bandito un concorso interno a 3824 posti per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato. I vincitori, del 18° corso, hanno frequentato i corsi in scaglioni ed in periodi differenti).

Se in passato è stato fatto, allora significa che la capienza degli Istituti di formazione non può costituire un limite al numero dei posti da mettere a concorso. Allora la (sospetta) coincidenza tra il numero di posti messi a concorso, e quello relativo alla capienza massima delle scuole suddetta, a fronte di una vacanza di organico di quasi dieci volte superiore, appare un ennesimo vizio che riguarda il bando in questione.

Vieppiù, coloro i quali avevano titolo a partecipare al concorso interno del 1999 (poiché mai indetto) per 640 posti, non hanno potuto concorrere per quei posti, atteso che il Ministero, disattendendo la normativa (di cui all'art. 27 Dlgs. n. 197/95), mise a copertura solo la quota di posti riservati all'esterno, privando il personale interno di 640 posti ai quali poter concorrere.

Oggi però il personale che aveva titolo nel 1999 e nel periodo 2001-2004, si trova a concorrere con molti più colleghi di quanti fossero allora, e ciò per di più stante l'illegittima ed arbitraria limitazione di posti messi a concorso (1400 anziché 10.000, o comunque quelli, il cui ammontare mai è stato reso noto, disponibili tra il 31 dicembre 2001 ed il 31 dicembre 2004).

Ma se la selezione attuale è riferita ai posti resisi disponibili nel periodo 31.12.2001-31.12.2004: solo i candidati che a quell'epoca avevano i requisiti, avrebbero potuto concorrere.

Emerge quindi la clamorosa compressione delle opportunità di superamento del concorso *de quo* in capo ai sovrintendenti che avevano titolo a concorrere all'avanzamento al ruolo degli Ispettori già nel 1999, e comunque nel periodo 2001-2004.

E' stato chiesto al Ministero dell'Interno di rendere noti i dati afferenti al periodo di competenza delle vacanze di organico nei ruoli degli Ispettori oggi messi a concorso e, in generale, anno per anno dal 2001 ad oggi.

Il quale ultimo dato dovrebbe essere valorizzato quantomeno ai fini di una diversa decorrenza giuridica dell'inquadramento nel ruolo superiore degli odierni candidati.

Inoltre alcuni Sovrintendenti vincitori di concorso, in difetto del titolo di studio, rischiano oggi di non rientrare a rigore in nessuna delle 3 categorie di cui alla riserva a favore del personale in servizio.

Infatti, a mente della lettera dell'art. 1 del bando, l'aliquota di 754 posti di cui alla lett a) è riservata al  
- *“personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 197”*;  
- l'aliquota di cui alla lett. b) è riservata *“agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio”* ,  
- ed infine l'aliquota di cui alla lett. c) è composta di *“posti riservati al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di scadenza del termine utile alla presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di una anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto”*.

E' stato altresì evidenziato un disallineamento derivante dal confronto con le altre Forze di Polizia ed in particolare con l'Arma dei Carabinieri, anch'essa, come la Polizia di Stato a competenza generale.

L'Arma dei carabinieri e la Guardia di Finanza ogni anno, e proprio a far data dal riordino del 1995, indicano a cadenza quasi annuale e contestualmente sia il concorso pubblico che quello interno per l'accesso

all'omologo ruolo dei "Marescialli/Ispettori", che sono i profili equiparati ope legis a quello di Ispettore nella Polizia di Stato.

Applicando di fatto anche per il ruolo Marescialli/Ispettori il principio dell'annualità dei concorsi.

Se è pur vero che non può parlarsi di vero e proprio diritto soggettivo al concorso annuale per il ruolo Ispettori, è però doveroso sottolineare come la PA resistente, da ben 10 anni, bandisca con regolarità sia il concorso pubblico che il concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Commissari (art. 3 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334): integrandosi anche in tal modo una palese quanto ingiustificabile disparità di trattamento tra gli appartenenti aspiranti al concorso da Commissario con quelli aspiranti al concorso da Vice Ispettore.

Disciplina concorsuale totalmente differente applicata al profilo del Vice Perito Tecnico della Polizia di Stato, profilo che corrisponde a quello del Vice Ispettore nei ruoli ordinari.

Ebbene, per quanto concerne il concorso interno per titoli ed esami per Vice Perito, la normativa dispone la decorrenza giuridica nell'inquadramento a far data dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, sebbene la nomina e l'inquadramento non possano che avvenire all'esito del percorso di formazione presso le Scuole per la formazione tecnico-professionale post concorso. : "...6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice periti tecnici secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale, formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione. “

Invece ai concorrenti nel corrispondente ruolo ordinario dei Vice Ispettori, appare dunque una volta di più discriminatorio, il bando non specifica se e per quali concorrenti la decorrenza giuridica dell'eventuale inquadramento nel ruolo da Vice Ispettore verrà retroagita al primo gennaio successivo all'anno in cui si sono verificate le vacanze.

L'ennesima violazione di legge consiste nella imposizione di un filtro più ristretto, come quello della prova preselettiva.

Infatti l'art. 5 del bando dispone all'ultimo comma che sulla base dei risultati della prova preselettiva saranno ammessi a sostenere la successiva prova scritta i primi settemila candidati.

Settemila dunque sui 1400 posti complessivi.

la norma di riferimento – art. 6, comma 5 del citato DM 129/2005 – dispone che “5. Sulla base dei risultati di tale prova e' ammesso a sostenere la successiva prova scritta del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori un numero di candidati non superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso “ .

Il che, se la matematica non è un'opinione, nel caso che ne occupa fa 14.000, e non i 7.000 indicati dall'Amministrazione precedente che, dunque, viola in tal modo la normativa regolamentare specifica per le modalità di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli della Polizia di Stato, comprimendo illegittimamente ed in modo macroscopico le *chances* di progressione verticale in carriera di personale che tale progressione – garantita da norme del 1995 e poi del 2001 – s'è vista negare da molti anni.

Senza contare che il Regolamento in discorso a rigore consente la prova preselettiva (che, si ribadisce, comunque si ritiene prevista solo nel caso di accesso dall'esterno e dunque non nel concorso interno) solo allorchè le domande di partecipazione superino le 5.000 unità (art. 6, comma 1).

Ed anche in questo caso, si prenda a riferimento l'annuale concorso interno per il ruolo di Commissario: i candidati interni non sono mai assoggettati alla prova preselettiva imposta invece ai candidati dall'esterno, eppure per 20 posti di media, costituenti la riserva per la selezione dall'interno, partecipano ogni anno oltre un migliaio di candidati, ovvero oltre 50 volte il numero di posti messi a concorso.

La riduzione delle chances di progressione in carriera penalizzano i soli candidati al ruolo degli Ispettori, in evidente ed irragionevole disparità di trattamento rispetto alle procedure selettive del resto del personale.

Il Consiglio di Stato in materia analoga, ha già sanzionato l'arbitraria individuazione e quantificazione di posti vacanti da ricoprire mediante concorso nell'ambito della pubblica istruzione, con vicenda assolutamente sovrapponibile.

La richiesta è quella di rettificare i termini del bando, al fine di porre rimedio alle questioni evidenziate. Dopo una prima udienza riguardante la ricevibilità del ricorso il T.A.R. fisserà un'udienza per discutere nel merito dei vizi eccepiti.

Vi terremo aggiornati sull'evolversi della vicenda.

IL PRESIDENTE  
E LA SEGRETERIA DI SOVRITALIA